

Ufficio gestione rapporti assicurativi

Classificazione Processo: aziende

Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate Attività: indirizzi normativi/operativi entrate Tipologia: note di istruzioni normative/operative Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2017

Sottofascicolo: autoliquidazione

Internet: no Minisito: si Altri Uffici: si Autore: ap;dn

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: autoliquidazione 2017/2018. Pianificazione delle attività propedeutiche al calcolo del premio ed eliminazione autoliquidazione di giugno.

Con riferimento alle attività propedeutiche all'elaborazione dell'autoliquidazione 2017/2018, in scadenza al 16 febbraio 2018, come ogni anno a partire dal mese di ottobre:

- 1. vengono elaborati gli IGA come previsto dal d.m. 22 aprile 2014 per il calcolo del premio di rata anticipata dell'anno successivo;
- vengono elaborati i tassi applicabili ex articolo 22 del d.m. 12.12.2000 per il calcolo del premio di rata anticipata dell'anno successivo, comunicati ai soggetti assicuranti con il modello 20 SM;
- entro il 31 dicembre vengono rese disponibili ai soggetti assicuranti le basi di calcolo del premi ex articolo 28, comma 3, secondo periodo del d.P.R. 1124/1965.

Sono ovviamente escluse dall'elaborazione del tasso applicabile le posizioni assicurative della gestione navigazione (PAN), in quanto alle aliquote tariffarie del settore marittimo non si applica l'articolo 22 del d.m. 12.12.2000.

Si riporta di seguito la pianificazione di tutte le attività sopra richiamate, propedeutiche al calcolo dell'autoliquidazione 2017/2018, con il dettaglio delle operazioni effettuate a livello centrale e delle sistemazioni che devono essere effettuate dalle Sedi.

1. Elaborazione degli Indici di Gravità Aziendali (IGA) per l'anno 2018

A partire dal 17 ottobre 2017 verranno calcolati gli IGA per l'anno 2018, sulla base dei parametri fissati al paragrafo 2.2 dalla determinazione del Presidente dell'Inail n. 67/2014, recepita con il d.m. 22 aprile 2014. Tale calcolo viene effettuato contemporaneamente all'elaborazione del tasso applicabile 2018.

Si ricorda che per quanto riguarda i premi di autoliquidazione, l'IGA si applica ai soggetti autonomi artigiani e agli armatori.

¹ Le aliquote in vigore sono state stabilite con la determina del Presidente dell'Inail n. 62 del 10 marzo 2014 "Adequamento del Piano Tariffario del settore Navigazione", con decorrenza 1.1.2014.

La riduzione del premio prevista dalla legge 147/2013 per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio spetta se l'IGA risulta uguale o inferiore all'IGM della categoria.

Sia l'IGM, sia l'IGA vengono comunicati ai soggetti assicuranti artigiani con le basi di calcolo del premio e agli armatori direttamente con il servizio online *Visualizzazione* elementi di calcolo.

2. Determinazione dei tassi applicabili al premio di rata 2018

Entro il 16 ottobre 2017 le Sedi devono concludere tutte le pratiche di variazione dei dati classificativi che hanno conseguenze dirette sul calcolo del tasso applicabile per l'anno 2018 comprese le variazioni di tipo "rettifica autoliquidazione" 2016/2017.

Come noto, infatti, il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione del tasso o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nell'ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni ex articolo 22, comma 2 del d.m. 12.12.2000.

A partire dal 17 ottobre 2017 fino al 3 novembre 2017 verranno determinati i tassi applicabili 2018 e non sarà quindi possibile effettuare variazioni in GRA Web (blocco dei classificativi).

Ai fini della corretta determinazione del tasso applicabile 2018 le Sedi che non hanno ancora sistemato gli scarti di trattazione e autoliquidazione (menù Autoliquidazione – Lista scarti/evidenze) e la lavorazione della lista classificativi anomali (menù Utilità – Lista classificativi anomali) devono concludere le sistemazioni entro il 16 ottobre.

La mancata sistemazione può comportare la creazione di tassi per l'anno 2018 non corretti, con conseguente contenzioso amministrativo anche in relazione alla corretta applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013.

3. Basi di calcolo del premio

Successivamente all'elaborazione degli IGA e dei tassi applicabili per il calcolo dei premi di rata anticipata per l'anno 2018, la DCOD effettuerà le seguenti estrazioni dall'archivio di produzione GRA Web:

- classificativi delle PAT da riportare sulle basi di calcolo del premio di autoliquidazione 2017/2018
- classificativi delle PAN necessari per il calcolo del premio assicurativo.

La prima estrazione delle basi di calcolo inizierà il **20 novembre e terminerà il 27 novembre 2017** e, come di consueto, non comprenderà i codici ditta in iter ed i codici ditta con scarti di autoliquidazione.

Dopo la prima estrazione, le comunicazioni delle basi di calcolo delle PAT saranno disponibili nel servizio online *Fascicolo aziende e* gli elementi di calcolo delle PAN saranno disponibili nel servizio online *Visualizzazione elementi di calcolo*.

La seconda estrazione sarà effettuata il **18 dicembre 2017**, con contestuale pubblicazione delle comunicazioni delle basi di calcolo delle PAT nel *Fascicolo aziende* e viasualizzazione degli elementi di calcolo delle PAN nell'apposito servizio online.

Questa estrazione comprenderà:

- i codici ditta in iter e i codici ditta in scarto di autoliquidazione nei giorni in cui viene effettuata la prima estrazione (dal 20.11.2017 al 27.11.2017);
- i codici ditta di nuova istituzione per i quali il procedimento amministrativo di iscrizione all'INAIL si è concluso successivamente alla prima estrazione delle basi di calcolo.

Le variazioni dovranno essere concluse entro il **17 dicembre 2017** in quanto per i codici ditta ancora in iter alla suddetta data le basi di calcolo verranno comunque estratte, come sopra precisato, senza tenere conto dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi (le variazioni non confermate non verranno considerate).

E' prevista, inoltre, una terza estrazione il **19 gennaio 2018** (vedi par. 4 sull'eliminazione dell'autoliquidazione di giugno), al fine di ricomprendere anche i codici ditta di nuova costituzione (PAT e PAN) con data inizio attività antecedente al 1º gennaio 2018 per i quali il procedimento amministrativo di iscrizione all'INAIL si è concluso successivamente alla seconda estrazione delle basi di calcolo (18 dicembre 2017).

In questo caso la lavorazione delle pratiche deve essere conclusa obbligatoriamente entro il **18 gennaio 2018.**

3.1 Variazioni dei dati classificativi delle PAT successive all'estrazione delle basi di calcolo

Dopo l'estrazione dei dati di archivio per le basi di calcolo, le Sedi potranno comunque continuare nella trattazione di variazioni quali: esclusioni di soci, familiari, associati in partecipazione del nucleo artigiano e cessazioni.

Si ricorda che le variazioni che comportano un aumento della rata anticipata per l'anno 2017 comunicata alle imprese con l'invio delle basi di calcolo 2017/2018, presuppongono necessariamente la "rielaborazione" delle basi di calcolo stesse.

La Sede, attraverso la funzione *Prenotazione basi di calcolo*, disponibile dal menù *Autoliquidazione* deve richiedere una nuova elaborazione per il singolo codice ditta **e comunicare al soggetto assicurante che la relativa comunicazione è disponibile in Fascicolo aziende** in tempo utile per consentire all'impresa di effettuare il calcolo del premio.

E' opportuno che le Sedi informino preventivamente le imprese in relazione alle suddette variazioni.

Eventuali variazioni che comportino la cosiddetta "spezzatura del periodo classificativo" di rata 2018 potranno essere effettuate solo dopo l'elaborazione del calcolo del premio di autoliquidazione 2017/2018.

3.2 Variazioni dei dati classificativi delle PAN successive all'apertura del servizio di autoliquidazione

Come per le PAT, anche per le PAN dopo l'estrazione degli elementi di calcolo per il premio di autoliquidazione 2017/2018 le Sedi potranno comunque continuare nella trattazione di variazioni.

Qualora dopo l'estrazione vengano effettuate variazioni che comportino un aumento della rata anticipata per l'anno 2017, è necessario aggiornare i dati al fine di renderli disponibili nel servizio *Visualizzazione elementi di calcolo.*

A tal fine la Sede, utilizzando sempre la funzione *Prenotazione basi di calcolo*, disponibile dal menù *Autoliquidazione* deve richiedere una nuova "estrazione" dei dati classificativi e contabili per la singola PAN in tempo utile per consentire agli armatori di effettuare il calcolo del premio.

4. Eliminazione dell'autoliquidazione di giugno

Come noto per le imprese che inziano l'attività successivamente all'ultima estrazione delle basi di calcolo utile per l'autoliquidazione di febbraio dell'anno successivo, è stata finora prevista la cosiddetta autoliquidazione di giugno.

In sostanza per questi nuovi codici ditta si effettuava una specifica estrazione delle basi di calcolo, in genere nel mese di maggio, e si riaprivano i servizi per l'autoliquidazione in tempo utile per il pagamento del premio annuale in unica soluzione o delle prime due rate ai sensi delle legge 449/97 e 144/1999 in scadenza al 16 giugno.

Il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo (che dall'autoliquidazione 2015/2016 sono rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche tramite pubblicazione nel Fascicolo aziende) consentono ora di effettuare una ulteriore estrazione delle basi di calcolo in tempo utile per l'autoliquidazione di febbraio, eliminando così quella di giugno.

E' stata pertanto programmata con la Direzione centrale organizzazione digitale una terza estrazione delle basi di calcolo per il **19 gennaio 2018** (dopo quelle del 20-27 novembre 2017 e del 18 dicembre 2017), che riguarderà i codici ditta per i quali sono state presentate le denunce di esercizio contestualmente all'inizio dell'attività con data compresa tra il 19 dicembre 2017 (giorno successivo alla seconda estrazione delle basi di calcolo) e il 31 dicembre 2017.

Per tale denunce è assolutamente necessario che le Sedi concludano il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo rapporto assicurativo con la conferma della pratica entro il 18 gennaio 2018.

Ciò è condizione essenziale per ricomprendere tali soggetti nell'autoliquidazione del 16 febbraio 2018.

Le comunicazioni delle basi di calcolo estratte il 19 gennaio 2018 verranno pubblicate nel Fascicolo aziende contestualmente all'estrazione stessa.

Nel caso in cui la validazione della pratica avvenga oltre il 18 gennaio 2018, il premio per l'anno 2017 dovrà essere determinato in base alle retribuzioni effettivamente erogate per lo stesso anno (tipo periodo "consuntivo").

Per quanto sopra, al fine di evitare la creazione in GRA Web di richieste di premio errate, a partire dal 19 gennaio 2018 la procedura non consentirà di inserire nei dati classificativi per l'anno 2017 le retribuzioni presunte (tipo periodo "rata"), ma richiederà obbligatoriamente l'inserimento delle retribuzioni effettive (tipo periodo "consuntivo"), poiché non sarà più possibile ricomprendere tali posizioni assicurative nell'autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.

Il Direttore centrale dott. Agatino Cariola